



**OGGETTO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PREVISTI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL
GHIACCIO DI TORRE PELLICE**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



Consorzio Stabile - S.c.ar.l.

Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l.
Sede legale: Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta
Sedi operative:
Via Giolitti 24 - 10123 Torino
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano
Passage du Verger 5 - 11100 Aosta
Piazza Italia 34 - 07100 Sassari



Claudio Lucchin & Architetti Associati
Via Galvani, 6c - 39100 Bolzano

Coordinatore delle prestazioni specialistiche:

Dott. Ing. Fabio Inzani

Attività di rilievo: arch. Daniela Varnier

Progettazione strutturale: arch. Edi Vuillemoz

Progettazione architettonica: arch. Giovannino Carota

Progettazione impiantistica: ing. Stefano Bonfante

Coordinamento della sicurezza in progettazione: ing. Roberto Taddia

Progettazione antincendio: dott. ing. Fabio Inzani



PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI DESCRITTIVI
SCHEMA DI CONTRATTO

R.WW.E.007

data:
maggio 2017

scala:

01	giugno 2017	Modifiche a seguito delle osservazioni dei validatori	MYT	Ing. Stefano Bonfante	Ing. Fabio Inzani
00	maggio 2017	Emissione PROGETTO ESECUTIVO	MYT	Ing. Stefano Bonfante	Ing. Fabio Inzani
Revisione	Data	Descrizione	Emissione	Verifica	Approvazione

Contratto per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all'interno del Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice" (cod.) - CUP- CIG

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito, per brevità anche "**SCR Piemonte SpA**")

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____, numero REA _____ P.IVA _____, in persona del Legale rappresentante, _____, (nel seguito per brevità anche "**Appaltatore**");

premesso che:

1. SCR Piemonte SpA ha indetto una gara con procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti») per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture per gli "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all'interno del Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice (cod.) - CUP- CIG";

2. il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ex art. 95 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. sono state presentate n. ____ offerte;

4. con verbale della seduta del Consiglio d'Amministrazione del _____, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati all'impresa _____ che ha offerto un ribasso pari a _____;

5. il Direttore dei Lavori (nel seguito anche «D.L.») ha fornito al Responsabile del Procedimento (nel seguito anche «RUP») l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

6. il RUP e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di accertamento delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in data __/__/____;

7. tale verbale, ben conosciuto dalle parti ed omessane la lettura, non viene materialmente allegato al presente atto.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

1. SCR Piemonte SpA, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte SCR Piemonte SpA, dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché non allegati:**

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- b) Progetto Esecutivo approvato da SCR Piemonte SpA;
- c) Elenco prezzi;
- d) Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- h) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- i) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;
- j) "Codice Etico" di SCR Piemonte SpA adottato nell'adunanza del Consiglio

di Amministrazione del 25/02/2010;

2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) Progetto Esecutivo approvato da SCR Piemonte SpA;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e) Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti;
- f) cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- g) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il ***“Codice dei Contratti”*** o ***“Codice”***);
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito anche «Regolamento Generale») per la parte ancora in vigore;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati;
- d) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (di seguito anche ***“Cap. Gen.”***) per la parte ancora in vigore;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifi-

che contrattuali o compensi.

4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro _____, oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al __, __% offerto dall'Appaltatore.

2. Tale somma è comprensiva di Euro _____ (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

4. L'importo contrattuale, è a corpo, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

5. Si applicherà il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza

tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Parte Seconda

Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -

Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100, del D.Lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In caso di eventuale consegna parziale il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 15 (quindici) gg. prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 7 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso SCR Piemonte SpA che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità anche "**D.L.**")

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi SCR Piemonte SpA, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

5. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 1. del presente articolo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di SCR Piemonte SpA per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare e dal bando di gara.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente qui riportato, nonché quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera:

1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.

2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere.

3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento.

4) Gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere.

5) Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento alle recinzioni, agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori e alla loro illuminazione e sorveglianza.

6) Le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici e docce, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari.

7) Il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, ecc. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto.

8) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.

9) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.

10) Tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle eventuali interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei co-

sti concordati da S.C.R. con gli Enti medesimi, in funzione del cronoprogramma dei lavori di contratto. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto esecutivo e costruttivo, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. Qualsiasi variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione Appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata da S.C.R. Piemonte S.p.A. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 lett. B) e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S./ D.U.V.R.I. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese.

11) Le spese, anche di certificazione, per l'esecuzione dei controlli, tarature, prove di funzionamento ed avviamento degli impianti, delle verifiche in corso d'opera e finali, delle prove di accettazione degli impianti e dei materiali e prove di collaudo, delle prove in officina dei componenti, nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, o dall'organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità degli impianti, dei materiali, delle apparecchiature o dei componenti, come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.

12) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

13) Le spese per la redazione di progetti di dettaglio/costruttivi, come descritto nei Capitolati Speciali d'Appalto (Impianti tecnologici ed elettrici). In particolare,

l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio/costruttiva delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Società Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

14) Tutte le spese da sostenersi – eventualmente - per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico alla Società Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Società Appaltante dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori.

15) Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti

per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti.

16) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie.

17) L'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori.

18) Resta a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori.

19) Dovrà mettere a disposizione, facendosi carico dei relativi costi di gestione, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori e della Società Appaltante completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla stessa. Detti locali, che saranno ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro, dovranno esser dotati di telefono, cancelleria, computers, stampanti laser digitali multifunzione (stampante, fax, scanner formato A4 e A3 a colori), plotter, macchina fotografica digitale e due apparecchi telefonici GSM, completi di scheda. I computers saranno dotati di sistema operativo, di idonei programmi (AutoCAD, Office, etc...) e di collegamento Internet a linea veloce (ADSL) indipendente da quella dell'Appaltatore.

20) Dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona ido-

nea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del Direttore dei Lavori in accordo con il Responsabile del Procedimento.

21) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere secondo le previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 145/2000. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante

22) E' obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime cm 200 x 150, in prossimità della testata di ingresso del cantiere previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno all'incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro sono legittimamente presenti entro l'area di cantiere, sollevando completamente da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

23) L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente S.C.R. Pie-

monte S.p.A. per ogni caso e circostanza.

24) E' obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali infiammabili.

25) E' obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmissivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.

26) E' tenuto a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 20 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia.

27) Deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione.

28) E' tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore dei Lavori):

- di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella re-

sponsabilità della Stazione Appaltante;

- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;

- di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori;

- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;

- del report periodico di avanzamento lavori.

29) Ha l'obbligo della comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al Direttore dei Lavori entro le ore 10 del giorno stesso.

30) Ha l'onere della comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;

- giorni in cui non si è lavorato e motivo;

- lavori eseguiti nella settimana;

- mezzi d'opera impiegati

Articolo 11 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata da SCR Piemonte SpA, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai

documenti contrattuali, anche se approvati da SCR Piemonte SpA stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso SCR Piemonte SpA e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore -con totale esonero di SCR Piemonte SpA e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione- la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il D.L. compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

5. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

7. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori

nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

8. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

9. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.L.; in caso di controversia, il D.L. o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

10. Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in pre-

senza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

11. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

12. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori

13. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

14. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

15. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

16. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

17. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L. l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,

nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

18. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

19. La Direzione dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

20. Si richiama quanto stabilito dagli articoli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, comma 1, Codice dei contratti a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, garanzia fideiussoria n. polizza _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____,___.

Articolo 13 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume la re-

sponsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando SCR Piemonte SpA da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero _____ rilasciata dal _____.

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, SCR Piemonte SpA, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

Articolo 14 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18, D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282, codice civile.

2. L'anticipazione verrà recuperata nel corso dei lavori in occasione di ciascun stato avanzamento lavori e in misura percentuale allo stesso rispetto all'importo contrattuale.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte

dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

4. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla SCR Piemonte SpA anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. SCR Piemonte SpA effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti: attraverso regolari stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento dell'importo minimo di € 500.000,00, in conformità con i contenuti degli artt. 194 e 195, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori al RUP che rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di pagamento;

6. Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, potrà essere emesso uno stato di avanzamento per

un importo inferiore a quello minimo previsto al comma 6, ma di importo non inferiore al 10% di quello contrattuale.

7. Per quanto non espressamente specificato si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

9. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ad S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10 10125 Torino, P. IVA 09740180014. SCR - Piemonte S.p.A. è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Co-dice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche che è UFYLUP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

10. SCR - Piemonte S.p.A. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

11. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, S.C.R. Piemonte S.p.A. può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 15 – Persone che possono riscuotere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati nei luoghi e con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a SCR Piemonte SpA.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a SCR Piemonte SpA per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

2. SCR Piemonte SpA, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore dell'Impresa _____ presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) IBAN _____;

(ii) CIG;

(iii) CUP;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

- < nominativo > – <codice fiscale>

- < nominativo > – <codice fiscale>

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da SCR Piemonte SpA, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i.. In tale ipotesi, SCR Piemonte SpA provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Articolo 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 16 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19;

3. Si richiama quanto stabilito dall'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'articolo 27 del Capitolato Generale e dell'art. 107, D. Lgs. 50/2016.

4. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatiche e/o meteorologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti.

5. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto.

6. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4, Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382, c.c..

8. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

9. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione.

10. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o ri-

fiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.

11. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o di motivazioni che non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento.

12. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup.

13. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso pe-

riodo, secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

15. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al D.L. e ha efficacia dalla data di emissione.

16. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al D.L..

17. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al presente articolo, comma 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

18. In deroga a quanto previsto al precedente comma 17, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

19. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

20. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore

dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

21. Nei casi di cui al comma 18, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 20 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui comma 1 del presente articolo, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

22. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 20 e 21 costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 19 - Penalità per il ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1‰ (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1 oppure comma 2;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può

superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 25 in materia di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da SCR Piemonte SpA a causa dei ritardi.

Articolo 20 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, _____ dell'importo della categoria prevalente _____ e del _____% della categoria scorporabile _____ l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. Si richiama integralmente quanto sul tema nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti.

3. Previa autorizzazione di SCR Piemonte SpA, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando SCR Piemonte SpA da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

5. Il direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per SCR Piemonte SpA, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. SCR Piemonte SpA provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori di lavorazioni relative alle categorie _____ e _____ dell'importo delle prestazioni eseguite dagli stessi e nei limiti del contratto di subappalto, per i seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

8. L'appaltatore effettuerà per iscritto a SCR Piemonte SpA apposita comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta di pagamento corredata dalla specificazione degli estremi del contratto di subappalto e della relativa autorizzazione ottenuta. In assenza di detta comunicazione, SCR Piemonte SpA non effettuerà i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.

9. La comunicazione del comma precedente dovrà essere effettuata dopo l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori utile, successivo alla maturazione del credito del subappaltatore.

10. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati agli adempimenti di cui

all'articolo 105, commai 14 e 16, Codice dei contratti.

11. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 8 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 9, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione.

12. La documentazione contabile di cui al comma 8 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e 11/a, comma 5, Capitolato Speciale d'Appalto.

13. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 7 e/o 8, devono essere assolti dall'Appaltatore.

14. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazio-

ne deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Parte Terza

Articolo 21 - Contabilità dei lavori e riserve

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 181, D.P.R.

207/2010 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III,

artt. da 178 a 214 del Regolamento Generale.

6. Per le riserve si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. n. 207

del 2010 e s.m.i. e dell'art. 205, Codice dei contratti.

Articolo 22 - Varianti

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106, Codice dei contratti e solo se approvate dai competenti organi.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23 –Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. SCR Piemonte SpA ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 216, comma 6, Codice dei contratti e dell'art. 230 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 , Codice dei contratti – la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese

dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

6. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.

7. Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

8. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

9. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.

10. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

11. L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabiliz-

zati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

12. E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

13. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

14. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, se non per i danni cagionati da forza maggiore.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

3. In caso di stato di allerta della Protezione Civile, l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

4. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclu-

sione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a terminare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

7. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108, Codice dei contratti.

2. Fermo quanto previsto all'art. 106, comma 12, Codice dei contratti e nel Capitolato Speciale d'Appalto, i casi di cui all'art. 108, comma 1, Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto e SCR Piemonte SpA ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. SCR Piemonte SpA deve, inoltre, risolvere il contratto qualora incorra in una delle casistiche di cui all'art. 108, comma 2, Codice dei contratti.

4. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3, sono causa di risoluzione del contratto le seguenti situazioni:

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 24 e 25, Capitolato speciale d'Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16 delle presenti condizioni contrattuali;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008;

5. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale

d'Appalto;

6. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, Codice dei contratti, qualora il D.L. accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

7. Ai sensi dell'art. 108, comma 4, Codice dei contratti, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L. assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da SCR Piemonte SpA è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

9. Alla data comunicata da SCR Piemonte SpA si fa luogo, ai sensi dell'articolo

108, comma 6, Codice dei contratti, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di SCR Piemonte SpA per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

10. Ai sensi dell'articolo 108, comma 7, Codice dei contratti, qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza di cui al comma precedente, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di SCR Piemonte SpA, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera og-

getto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per SCR Piemonte SpA per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

c) l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b), così come previsto dall'art. 108, comma 6, Codice dei contratti.

12. Si richiama quanto stabilito dall'art. 108, comma 9, Codice dei contratti.

13. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore SCR Piemonte SpA avrà diritto al risarcimento del danno.

14. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il pre-

sente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata o via posta elettronica certificata, da inviarsi da SCR Piemonte SpA all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da SCR Piemonte SpA a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

15. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova inoltre applicazione l'art. 48, rispettivamente commi 17 e 18, Codice dei contratti.

Articolo 26 - Recesso di SCR Piemonte SpA

SCR Piemonte SpA ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 27 - Definizione delle controversie

- 1.** Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205, Codice dei contratti.
- 2.** Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 28 - Spese contrattuali

- 1.** Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8 del Cap. Gen..
- 2.** A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto.
- 3.** Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorren-

ti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Cap. Gen..

5. A carico dell' Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

6. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 29 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto le parti eleggono domicilio:

* SCR Piemonte SpA presso la propria sede, in Torino, Corso Marconi n. 10;

* l'Appaltatore presso la propria sede, _____, Via _____;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Articolo 30 - Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico di Comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi

da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da SCR Piemonte SpA grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

SCR Piemonte SpA - Luciano PONZETTI

__<Appaltatore>__

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 3, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27, e 30.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

__<Appaltatore>__